



# Trasparenza dei prezzi dei carburanti

## D.L. 5/2023 / A.C. 771

Dossier n° 11 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
1 febbraio 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	771
D.L.	5/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	X Attività produttive
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

### Contenuto

**L'articolo 1, comma 1**, prevede, a favore dei lavoratori dipendenti, in aggiunta alle esenzioni fiscali previste a regime in relazione ai benefit aziendali, la detassazione dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti di importo fino a 200 euro ceduti dai datori di lavoro privati nel 2023.

**L'articolo 1, ai commi da 2 a 7**, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. La norma, inoltre, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 e 6.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale, nonché in caso di violazione dell'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi effettivamente praticati presso l'impianto, di omessa comunicazione dei medesimi prezzi al Ministero o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

**L'articolo 2** modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007. In particolare, si prevede che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico. Inoltre, sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

**L'articolo 3** rafforza i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo che operi in raccordo con gli uffici regionali dei prezzi eventualmente istituiti e possa collaborare con l'ISTAT. Precisa che le sanzioni previste in caso di comunicazione di dati, elementi e notizie non veritieri si applicano anche in caso di trasmissione da parte delle imprese di dati contabili e di bilancio non veritieri. Affida alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l'impresa il compito di irrogare le sanzioni previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di invio di informazioni non veritiere.

Inoltre, l'articolo istituisce una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per il monitoraggio della dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività della Commissione sono svolte dall'Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi. Ad essa è affidato il compito di curare le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante, i Ministeri e le autorità indipendenti competenti per i singoli settori.

**L'articolo 4** istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento alle persone che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20.000 euro di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Si prevede che il valore del buono sia pari al 100 per cento della

spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e che, comunque, non possa superare l'importo di 60 euro.

**L'articolo 5** reca, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L'articolo 6** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 gennaio 2023.

## Relazioni allegata o richieste

Il disegno di legge è corredato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa.

## Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L'articolo 1, comma 1, reca un'agevolazione fiscale per il 2023, in relazione ai buoni benzina corrisposti dai datori di lavoro, analoga a quella prevista per il 2022 dall'articolo 2 del D.L. n. 21/2022.

L'articolo 2 modifica i presupposti previsti dalla legge n. 244 del 2007 per la rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA. Nel corso del 2022 sono stati adottati sia decreti ministeriali di applicazione della citata norma (D.M. 24 giugno 2022, D.M. 19 luglio 2022, D.M. 30 agosto 2022, D.M. 13 settembre 2022 e D.M. 19 ottobre 2022), sia decreti-legge che hanno disposto, in carenza di tali presupposti, la riduzione temporanea delle accise con costi a carico della finanza pubblica (D.L. n. 21/2022, D.L. n. 38/2022, D.L. n. 115/2022, D.L. n. 144/2022, D.L. n. 153/2022, D.L. n. 176/2022).

L'articolo 3 interviene nuovamente sulla disciplina del Garante per la sorveglianza dei prezzi, già modificata dall'articolo 7 del D.L. n. 21/2022, che ha previsto la possibilità per il garante di richiedere informazioni alle imprese, stabilendo sanzioni in caso di mancato riscontro, ed ha istituito un'apposita Unità di missione presso il Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento delle attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati.

L'articolo 4 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2023, con finalità (il riconoscimento alle persone con reddito inferiore a un determinato importo di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico) analoghe a quelle perseguite dal fondo istituito dall'articolo 35 del D.L. n. 50/2022, con dotazione pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022.

## Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo indica quali motivi di necessità e urgenza l'esigenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali e di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato, nonché rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge prevede, **all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2** interventi di natura fiscale e di finanza pubblica riconducibili alla materia di competenza esclusiva dello Stato inerente il **sistema tributario e contabile dello Stato** di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. **L'articolo 1, commi da 2 a 7 e l'articolo 3** recano disposizioni in materia di trasparenza e monitoraggio dei prezzi prevalentemente riconducibili alla materia di competenza esclusiva dello Stato della **tutela della concorrenza** di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera e).

**L'articolo 4**, che prevede l'erogazione di buoni per l'acquisto di abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, appare riconducibile alla materia trasporto pubblico locale di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma (si ricorda in proposito la sentenza n. 222 del 2005). *Al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie locali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 4 e chiamato a definire le modalità di presentazione delle domande, le modalità di emissione del buono e quelle di rendicontazione del loro utilizzo.* In particolare, si potrebbe valutare la previsione della previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In proposito, si ricorda infatti, in via generale, che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la **sentenza n. 7 del 2016**) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze **n. 56 e n. 72 del 2019**) in presenza di un "nodo inestricabile" di

competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

Cost011	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.